



CITTÀ DI SAPRI

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE RICHIESTE
DI RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI
DA RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI**

Approvato con delibera C.C. n. del

Sommario

ART. 1 - OGGETTO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	2
ART. 2 - COPERTURA ASSICURATIVA.....	2
ART. 3 - PRESCRIZIONI PER I DANNEGGIATI	2
ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL RISARCIMENTO	2
ART. 5 - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE A RISARCIMENTO.....	3
ART. 6 – MODALITA' E TERMINE PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO	3
ART. 7 - CONTENUTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO	3
ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA.....	4
ART. 9 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	4
ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO	5
ART. 11 – VERTENZE	5
ART. 12 – NORME FINALI – RINVIO	6
ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE	6

ART. 1 - OGGETTO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. Il Comune di Sapri, qualora sia civilmente responsabile ai sensi di legge, è tenuto a indennizzare il danneggiato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività, delle competenze e dell'esercizio e funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune nell'ambito del proprio territorio.
2. La procedura di risarcimento dei danni causati ai privati in dipendenza dell'attività di gestione del territorio, attuata dal Comune attraverso gli organismi a essa preposti, ai fini della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 del codice civile, ovvero da cose in custodia ex art. 2051 del codice civile, è regolamentata dalle disposizioni che seguono.

ART. 2 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Comune provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi. La gestione dei sinistri viene esercitata dal Comune attraverso la compagnia assicurativa che assumerà i rischi previsti nella polizza e l'eventuale ditta di intermediazione assicurativa di cui il Comune si avvalga.
2. Qualora la polizza assicurativa preveda la clausola "Self Insurance Retention" (S.I.R.) e Gestione dei danni in franchigia, in presenza di lesioni fisiche e/o di danni materiali la cui quantificazione sia inferiore alla franchigia contrattuale, il sinistro verrà gestito dall'Ente direttamente e/o con il supporto di professionalità esterne.

ART. 3 - PRESCRIZIONI PER I DANNEGGIATI

1. Per garantire massima trasparenza e speditezza al procedimento amministrativo, i privati che, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 1, lamentano la produzione di un danno loro arrecato dall'azione o omissione del Comune, devono richiedere, all'atto del sinistro, l'immediato intervento della Polizia Municipale.
2. Il verbale della Polizia Municipale contiene i fatti relativi all'intervento, nonché la descrizione dello stato dei luoghi del sinistro, ma non può contenere indicazioni circa la causa dello stesso, salvo che il sinistro si sia verificato alla presenza del/degli operatore/i verbalizzante/i.
3. Qualora l'evento dannoso accada di notte o in orario di chiusura degli uffici comunali, la richiesta d'intervento deve essere rivolta ai Carabinieri o alla Polizia di Stato, avvisando entro le successive 24 ore, in ogni caso, l'ufficio della Polizia Municipale del Comune di Sapri.
4. Il danneggiato, al fine di comprovare la causa del sinistro, deve comunicare il nome di almeno un testimone che abbia assistito al sinistro, che dovrà sottoscrivere innanzi ad un pubblico ufficiale le dichiarazioni testimoniali.

ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL RISARCIMENTO

1. Sono escluse dal risarcimento le seguenti tipologie di sinistri:
 - a) i sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;
 - b) i sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile;

- c) i sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali segnalati e comunque non costituenti insidia o trabocchetto, o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne;
 - d) in caso di causa di forza maggiore, cioè quando il danno è causato da eventi atmosferici, come per esempio, alluvioni, esondazioni, frane e cadute di alberi dovuti ad eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale.
2. Nell'ipotesi in cui il comportamento del danneggiato non possa ritenersi causa esclusiva dell'evento, la responsabilità dell'Ente deve essere ridotta di almeno il 50%.

ART. 5 - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE A RISARCIMENTO

1. Possono essere ammessi a risarcimento i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
- a) la responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;
 - b) la causa del sinistro deve essere confermata da almeno un testimone che sottoscriva innanzi ad un pubblico ufficiale le dichiarazioni testimoniali.
2. Non verranno prese in considerazione, se non in casi eccezionali e motivati, le richieste di risarcimento non supportate dal verbale d'intervento di cui al precedente articolo 3 e dalla/e dichiarazione/i testimoniale/i di cui al comma precedente.

ART. 6 – MODALITA' E TERMINE PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

1. La richiesta risarcitoria, indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice e sottoscritta dal danneggiato personalmente o da un legale munito di procura speciale, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune secondo una delle seguenti modalità:
- a) a mezzo posta elettronica certificata
 - b) a mezzo raccomandata a/r
 - c) a mano.
2. La richiesta risarcitoria deve essere presentata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data del sinistro, unitamente alla documentazione necessaria all'istruttoria, ai controlli e agli accertamenti del sinistro. Qualora non sia possibile la contestuale allegazione dei documenti, l'interessato deve farne espressa riserva di produzione.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente determina l'archiviazione della domanda.

ART. 7 - CONTENUTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO

1. Nell'ipotesi di danni a veicoli o cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
- a) nome e generalità del danneggiato e/o del proprietario dell'automezzo (con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata);
 - b) indicazione dettagliata del luogo, data e ora dell'evento dannoso;
 - c) descrizione delle circostanze, delle modalità del sinistro e delle insidie riscontrate;
 - d) identificazione del veicolo (modello, targa e proprietario, ecc.);
 - e) fotocopia della carta di circolazione;
 - f) indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia e la copia del verbale redatto dagli agenti intervenuti

- g) generalità e dichiarazioni di almeno un testimone (a norma del precedente art. 3. le dichiarazioni testimoniali devono essere rese innanzi ad un pubblico Ufficiale);
 - h) sufficiente documentazione fotografica del luogo del sinistro e del danno riportato;
 - i) fatture/preventivi di stima dei danni al veicolo redatti da un'autofficina;
 - j) perizie descrittive dei danni e preventivi per gli interventi di ripristino (in caso di danni a cose).
2. Nell'ipotesi di lesioni personali, la richiesta contiene inoltre:
 - a) l'entità delle lesioni subite, documentata da certificazione medica o da referto ospedaliero;
 - b) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta o meno guarigione, con o senza postumi permanenti.
 3. Alla richiesta di risarcimento deve essere allegata la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente, nonché la liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali per la normativa sulla privacy.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

1. La richiesta di risarcimento è registrata al protocollo generale dell'Ente e viene trasmessa al Settore Amministrativo, al Comando di Polizia Locale, e al Servizio Tecnico.
2. Il Settore Amministrativo, entro i termini fissati nella polizza, ove stipulata, provvede a dare notizia del sinistro alla compagnia di assicurazione.
3. Il Comando di Polizia Locale, qualora non intervenuto immediatamente ai sensi dell'art. 3 comma 1 ed il Settore Tecnico, ricevuta l'istanza di risarcimento, provvedono entro 10 giorni ad effettuare i necessari controlli, verifiche ed accertamenti ed a redigere apposita relazione sul sinistro.
4. In particolare, gli uffici di cui al precedente comma, ciascuno per le proprie competenze, istruiscono preliminarmente la pratica sulla scorta delle notizie acquisite dalla relazione di pronto intervento della Polizia Municipale o di altro organo preposto alla pubblica sicurezza ed esperiscono, tempestivamente in ogni caso, gli opportuni accertamenti e rilievi tecnici, anche al fine di provvedere all'eliminazione dello stato di pericolo e/o d'insidia, ove sussistano, e formano il quadro probatorio circa le probabili cause e la probabile dinamica del sinistro, fornendo una descrizione oggettiva dell'occorso e astenendosi dall'esprimere valutazioni soggettive sullo stesso.
5. In caso di richiesta incompleta, il Settore Amministrativo invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta, assegnando un termine per il riscontro non superiore a trenta giorni.
6. Il termine per l'esame della domanda resta sospeso fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti e, qualora non pervengano entro il predetto termine, la domanda è archiviata.
7. Esaurita l'istruttoria, gli Uffici di cui al comma 3 trasmettono il relativo fascicolo al Settore Amministrativo, per gli ulteriori conseguenti adempimenti.

ART. 9 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Per i sinistri gestiti dalla compagnia di assicurazione, qualora l'Ente sia provvisto di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, il Settore Amministrativo, acquisito il fascicolo, provvede a rimettere copia integrale degli atti alla Compagnia di Assicurazione. Di tale adempimento dà notizia all'interessato e/o al suo legale.
2. Per i sinistri gestiti direttamente dal Comune, viene costituito un Gruppo di Lavoro formato da:
 - a) Responsabile del Settore Amministrativo – o suo delegato;
 - b) Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato;
 - c) Responsabile del Settore Polizia Municipale o suo delegato
 - d) eventuali professionisti esterni incaricati dell'attività di *loss adjusting*.

3. Il predetto gruppo di lavoro così costituito verificherà preliminarmente se la competenza del sinistro è dell'Amministrazione Comunale oppure di soggetti o Enti terzi. In questo caso la richiesta di risarcimento verrà respinta e la documentazione presentata sarà restituita al denunciante o al soggetto responsabile dopo averne trattenuta una copia. Il gruppo di lavoro esprime un parere ponderato sull'ammissibilità o meno della richiesta risarcitoria, tentando - quando ne ricorrano le condizioni - la composizione transattiva della vertenza, da tenersi secondo le modalità di cui ai successivi commi. Il gruppo di lavoro redige relazione corredata di tutte le informazioni utili per la definizione della pratica. Acquisita l'intera documentazione e ravvisata l'eventuale responsabilità dell'Ente, il gruppo elabora una proposta di offerta di liquidazione bonaria al danneggiato supportata da idonea documentazione (eventuali pareri tecnici o medico-legali, ecc.).
4. Al completamento dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda o delle integrazioni, il Settore Amministrativo invia al danneggiato comunicazione scritta di accoglimento della richiesta, qualora venga accertato il diritto al risarcimento, o di diniego, con le motivazioni che l'hanno determinato. Nella comunicazione di accoglimento verranno indicate le spese ammissibili al risarcimento e l'importo complessivo riconosciuto come da proposta di offerta formulata dal gruppo di lavoro.
5. Se la proposta viene accettata dal danneggiato, il Settore Amministrativo contatta quest'ultimo per la sottoscrizione dell'atto conciliativo. Con successiva determinazione del Responsabile del Settore, viene preso atto dell'accordo sottoscritto tra le parti. Ove l'accordo preveda un risarcimento di importo superiore ad € 5.000,00, è necessaria l'adozione di apposita delibera della Giunta Comunale.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO

1. Per i sinistri gestiti dalla compagnia di assicurazione, in caso di accoglimento della richiesta, l'impresa di assicurazione, tramite il proprio Ufficio Sinistri procederà a liquidare il risarcimento direttamente al danneggiato, fornendo dettagliato resoconto all'Ente assicurato.
2. Qualora l'impresa di assicurazione non ravvisi responsabilità a carico del Comune, inoltrerà comunicazione scritta al danneggiato con indicazione delle motivazioni che hanno determinato il diniego, dandone debita informazione all'Ente assicurato.
3. Qualora la polizza assicurativa stipulata dal Comune preveda una franchigia assoluta a carico del Comune per ogni sinistro, l'impresa di assicurazione, al fine dell'acquisizione dell'importo dovuto a titolo di franchigia trasmette al Comune la seguente documentazione:
 - a. relazione dettagliata sulla istruttoria del sinistro e sulla sua ammissione a rimborso;
 - b. documentazione dimostrativa dell'importo versato al danneggiato;
 - c. copia di dichiarazione rilasciata dal danneggiato quale quietanza del rimborso ottenuto.
4. Per i sinistri in gestione diretta, in caso di accoglimento della richiesta, il Settore Amministrativo provvederà a liquidare il risarcimento, con propria determinazione, successivamente alla sottoscrizione dell'atto conciliativo.

ART. 11 – VERTENZE

1. Qualora il cittadino promuova azione giudiziaria:
 - a) se il sinistro è in gestione diretta, la costituzione in giudizio spetta alla Comune;
 - b) se il sinistro è aperto con la Compagnia di Assicurazione, è quest'ultima, fino a quando ne ha interesse, a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, designando propri legali o tecnici. In caso di soccombenza, la relazione del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza è redatta dal Settore Amministrativo; a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio

da parte del Consiglio comunale, il predetto Settore provvede a liquidare le somme avvalendosi del capitolo di spesa indicato nella deliberazione consiliare.

ART. 12 – NORME FINALI – RINVIO

1. Le norme del presente regolamento, che attribuiscono la competenza alle strutture organizzative dell'Ente in merito alla gestione dei sinistri possono essere modificate, ai sensi dell'art. 48, comma 3. del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Codice Civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione che lo approva.